Direzione regionale Veneto

COMUNE DI ROVIGO
Comune di Rovigo
Protocollo N.0077415/2021 del 27/10/2021
E

Accordo quadro di collaborazione tra la Direzione regionale INPS del Veneto, Anci Veneto e il Coordinamento Caritas del Veneto - Progetto "INPS per tutti"

L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE Direzione Regionale Veneto con sede in Venezia Dorsoduro 3500, rappresentato dal dott. Antonio Pone in forza dei poteri conferitigli dal Presidente INPS con determinazione presidenziale n. 171 del 11/12/2019,

E

L'ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL VENETO, in prosieguo denominata "ANCI Veneto", con sede in via Cesarotti n. 17, Selvazzano Dentro 35030, rappresentata dal Presidente e Rappresentante legale Mario Conte,

E

Il COORDINAMENTO CARITAS DEL VENETO (d'ora in poi CARITAS), con sede presso Contrà Torretti n. 38 Vicenza, rappresentato dal Coordinatore delle Caritas del Veneto, don Enrico Pajarin,

di seguito indicate congiuntamente anche "Le Parti";

PREMESSO CHE

- La Direzione regionale Veneto mira a rafforzare e consolidare i rapporti di collaborazione con gli Enti e le Istituzioni del territorio che hanno manifestato interesse a favorire l'accesso alle misure e alle prestazioni sociali e assistenziali INPS da parte di quelle fasce di persone che si trovano stabilmente o temporaneamente in situazioni di maggior disagio sociale ed economico;

- L'ANCI Veneto, ai sensi dello Statuto vigente, è titolare, in quanto associazione maggiormente rappresentativa, della rappresentanza istituzionale dei Comuni, promuove l'unità nell'iniziativa e nella partecipazione alla gestione dei poteri locali e decentrati ed elabora una politica fondata su un programma di sviluppo economico/sociale/civile e culturale, espressione degli interessi e delle aspirazioni delle popolazioni amministrate; è quindi il soggetto adatto ad attivare politiche di sensibilizzazione, coinvolgimento e divulgazione di informazioni nei Comuni da essa rappresentati;

- Il Coordinamento Caritas Veneto attraverso le Caritas diocesane di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Vittorio Veneto e Chioggia pone in atto iniziative volte alla realizzazione di opere caritative e assistenziali verso le persone e le comunità in situazioni di difficoltà, promuove il volontariato e favorisce la formazione degli operatori impegnati nelle attività di promozione umana e nei servizi di carattere sociale dedicati all'ascolto e all'accompagnamento delle persone in condizioni di disagio;

CONSIDERATO CHE

- l'INPS, con messaggio n. 3449 del 24 settembre 2019, ha avviato la sperimentazione del progetto "INPS per tutti" al fine di rendere più accessibili e dunque effettive ed esigibili le prestazioni sociali attualmente previste ed erogate dall'Istituto, nei confronti di quella fascia di popolazione che vive in condizioni di grave disagio sotto il profilo sociale,

economico, lavorativo e abitativo;

- le persone che vivono in tali situazioni di disagio, infatti, nella maggior parte dei casi, non dispongono degli strumenti che consentono loro di venire a conoscenza delle prestazioni erogate dall'Istituto e, conseguentemente, di accedere alle stesse;
- le Parti, nell'ambito delle rispettive attività di competenza, hanno messo a disposizione servizi di assistenza alle persone in difficoltà aventi diritto a prestazioni assistenziali;
- il progetto sperimentale "INPS per tutti", in una prima fase, è stato attivato nelle aree metropolitane (Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna, Bari, Catania), con l'intento di estenderlo successivamente a tutto il territorio nazionale;
- in considerazione della capacità dimostrata nella fase antecedente all'emergenza sanitaria da COVID-19 di raggiungere i soggetti più poveri ed emarginati attraverso azioni mirate di prossimità con il coinvolgimento del personale dell'INPS, dei Comuni, degli operatori delle Caritas diocesane sui territori, si è proceduto a porre in essere modalità operative adeguate a consentire il proseguimento delle azioni intraprese nonostante l'intervenuto contesto emergenziale;
- al fine di consentire il riavvio dell'iniziativa in condizioni di sicurezza per tutti i soggetti coinvolti, l'INPS, con messaggio n. 4144 del 6/11/2020, ha disposto la rimodulazione di alcuni aspetti organizzativi, valorizzando l'interazione da remoto potenziata nella fase emergenziale, in modo da garantire la ripresa, la continuità e la diffusione delle azioni già messe in campo;
- è interesse comune delle Parti procedere, sulla base dell'esperienza fino ad ora maturata, alla definizione di modalità che consentano di realizzare una strutturata collaborazione, nell'ottica di ottenere i migliori risultati possibili tenuto conto della prevalente finalità di carattere sociale cui si tende;

VISTI

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito "Regolamento UE");
- il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal citato d.lgs. n. 101 del 2018 (di seguito "Codice");
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 riportante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche";
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 157 del 30 luglio 2019 in tema di notifica delle violazioni dei dati personali;

LE PARTI CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro.

Art. 2 - Oggetto

Costituisce oggetto del presente Accordo la collaborazione finalizzata a promuovere specifiche iniziative territoriali volte a consolidare i risultati della

sperimentazione del Progetto "INPS per tutti" e a garantirne la realizzazione attraverso la sinergia tra l'INPS, l'ANCI Veneto e le Caritas Diocesane del Veneto.

A tal fine:

L'ANCI del Veneto e il Coordinamento delle Caritas del Veneto, nell'ambito delle attività di informazione e formazione rivolte ai Comuni e alle Caritas diocesane con riferimento alle misure di contrasto alla povertà nonché nell'ambito delle attività di promozione, sviluppo e consolidamento delle collaborazioni territoriali per realizzare interventi integrati di contrasto alla povertà, si impegnano a:

- promuovere presso i Comuni e le Caritas del territorio il Progetto "INPS per tutti";
- supportare gli operatori dei Comuni e delle Caritas del territorio, che aderiranno ai protocolli provinciali, mediante attività di consulenza e affiancamento, allo scopo di potenziare la rete dell'intervento locale per le persone in condizione di disagio economico e sociale e favorendone l'accesso alle misure alle quali hanno diritto;
- monitorare la platea dei soggetti presi in carico a livello territoriale per le finalità del progetto e confrontarsi con la Sede Regionale del Veneto in merito alle difficoltà riscontrate e alle criticità rilevate, individuando congiuntamente gli adeguati correttivi da apportare.

La Sede regionale INPS del Veneto, nell'ambito del ruolo di coordinatore del Progetto "INPS per tutti", si impegna a sostenere e supportare le attività indicate nei protocolli provinciali.

Art. 3 - Modalità di attuazione

Le Parti si impegnano a promuovere specifiche iniziative territoriali attraverso l'istituzione di un apposito Tavolo tecnico, composto da rappresentanti delle Parti e loro delegati.

Le modalità concrete di realizzazione della collaborazione a livello territoriale sono

oggetto di specifici Protocolli provinciali di dettaglio, predisposti secondo le linee di indirizzo del presente Accordo.

Il coordinamento dei lavori del Tavolo tecnico regionale è affidato alla Direzione Regionale INPS a cui compete una azione di raccordo tra i soggetti partecipanti nell'ambito delle attività dirette alla realizzazione del progetto "INPS per tutti".

Art. 4 - Monitoraggio

Il presente Accordo è sottoposto a monitoraggio dell'andamento del Progetto "INPS per tutti", con cadenza semestrale, a cura della Direzione regionale INPS che valuta i risultati raggiunti e le eventuali criticità riscontrate, a seguito della rendicontazione delle attività svolte a livello provinciale al fine di condividere con ANCI e Caritas ulteriori modalità di intervento per supportare le relative azioni.

Art. 5 - Oneri

Sono a carico di ciascuna Parte gli oneri sostenuti per l'attuazione del presente Accordo quadro.

Art. 6 Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Le Parti, quali Titolari del trattamento dei dati personali, anche appartenenti alle tipologie di cui all'art. 9 del Regolamento UE, oggetto del presente Accordo, ciascuno per il proprio ambito di competenza, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, nel D.lgs. n. 101/2018 e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

Le Parti assicurano che i trattamenti oggetto dell'Accordo saranno effettuati esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base dell'Accordo e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti

dagli articoli 5 e 6 del Regolamento UE.

In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.

In conformità a quanto sopra, l'accesso alle informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili (artt. 4, n. 8 e 28 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati, ai sensi degli artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e dell'art. 2-quaterdecies del Codice. A tal fine, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.

Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione del presente Accordo e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.

Le Parti assicurano piena collaborazione e si scambiano tempestivamente ogni informazione utile in ordine a qualsiasi violazione dei dati o incidenti informatici, eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascuno adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, in osservanza di quanto disposto dagli artt. 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157.

Art. 7 – Durata

Il presente Accordo quadro ha durata di un anno a decorrere dalla data di

sottoscrizione dello stesso e può essere rinnovato, per una sola volta e per un eguale periodo, attraverso lo scambio di note a mezzo PEC.

Art. 8 – Utilizzo del Logo

Le Parti possono utilizzare i rispettivi loghi senza reciproca autorizzazione esclusivamente nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo quadro e limitatamente alla vigenza dello stesso.

Letto, confermato e sottoscritto

Venezia, 21 ottobre 2021

Per INPS
Dott. Antonio Pone
Direttore regionale

Per ANCI Veneto
Mario Conte
Presidente

Coordinatore Caritas del Veneto
Don Enrico Pajarin